

Sicurezza sul lavoro – Qualificazione del docente formatore – Interpello n. 2/2015

2 Luglio 2015

Il Ministero del lavoro, con l'allegato interpello n. 2/2015, ha fornito chiarimenti in merito all'identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il dicastero ha precisato che il Decreto ministeriale 6 marzo 2013 (v. allegato) identifica un prerequisito – ossia il possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro-formatore) – e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente, stabilendo che la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica (normativa/giuridica/organizzativa – rischi tecnici/igienico-sanitari – relazioni/comunicazioni).

Ciascun docente deve quindi essere in grado di documentare, riguardo a ciascuna delle specifiche aree tematiche, il possesso di uno dei sei criteri individuati dal decreto. Nell'ipotesi in cui si intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree individuate, dovrà pertanto documentarsi il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Nel caso specifico dell'ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la docenza nei corsi di formazione per datore di lavoro con compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, potrà essere assunta a condizione che lo stesso documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri richiamati dal citato decreto per ciascuna delle aree tematiche di interesse.

[21147-Ministero del Lavoro interpello 2_2015.pdf](#)[Apri](#)